

REGOLAMENTO (CEE) N. 2795/72 DELLA COMMISSIONE

del 28 dicembre 1972

che fissa i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso

LA COMMISSIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 120/67/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 2429/72 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 14, paragrafo 4,

visto il regolamento n. 359/67/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1967, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso ⁽³⁾, modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 2429/72, in particolare l'articolo 12, paragrafo 4,

considerando che le norme da applicare per il calcolo dell'elemento mobile del prelievo all'importazione sui prodotti trasformati a base di cereali e di riso sono contenute nell'articolo 14, paragrafo 1 A, del regolamento n. 120/67/CEE e nell'articolo 12, paragrafo 1 a), del regolamento n. 359/67/CEE; che l'incidenza sul loro costo di produzione dei prelievi applicabili ai loro prodotti di base è determinata, in virtù dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1052/68 del Consiglio, del 23 luglio 1968, relativo al regime di importazione e di esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso ⁽⁴⁾, modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 2728/71 ⁽⁵⁾, dalla media dei prelievi applicabili a tali prodotti di base nei primi 25 giorni del mese precedente quello dell'importazione; che tale media, modificata in funzione del prezzo d'entrata dei prodotti di base in causa, in vigore nel mese dell'importazione è calcolata in funzione della quantità di prodotti di base che si considera utilizzata nella fabbricazione del prodotto trasformato o del prodotto concorrente impiegato come riferimento per i prodotti trasformati che non contengono cereali;

considerando che, in applicazione del regolamento (CEE) n. 1080/68 della Commissione, del 26 luglio 1968, relativo alle modalità di calcolo del prelievo applicabile ai prodotti trasformati a base di cereali e di riso ed alla fissazione anticipata del prelievo per taluni di essi ⁽⁶⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 2764/71 ⁽⁷⁾, il prelievo così determinato dopo l'aggiunta dell'elemento fisso, valido in principio per un mese, è modificato quando il prelievo applicabile

ai prodotti di base si discosta dalla media dei prelievi, computata nella maniera sopra descritta, di più di 0,25 unità di conto per 100 kg;

considerando che per taluni prodotti trasformati il prelievo deve essere diminuito dell'incidenza della restituzione alla produzione accordata ai prodotti di base in vista della loro trasformazione, conformemente all'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 1052/68 e all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1080/68;

considerando che l'elemento fisso del prelievo è stato definito dal regolamento (CEE) n. 1052/68;

considerando che, al fine di tener conto degli interessi degli Stati africani e malgascio associati e dei paesi e territori d'oltremare, nonché della Repubblica unita di Tanzania, della Repubblica dell'Uganda e della Repubblica del Kenya, il prelievo nei loro riguardi deve essere diminuito dell'importo dell'elemento fisso per alcuni prodotti trasformati a base di cereali, nonché d'una parte dell'elemento mobile per alcuni di essi; che tale diminuzione deve essere effettuata conformemente all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 522/70 del Consiglio, del 17 marzo 1970, relativo al regime applicabile ai prodotti trasformati a base di cereali e di riso, originari degli Stati africani e malgascio e dei paesi e territori d'oltremare ⁽⁸⁾ e all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 653/71 del Consiglio, del 30 marzo 1971, relativo al prelievo applicabile ai prodotti trasformati a base di cereali e di riso originari della Repubblica unita di Tanzania, della Repubblica dell'Uganda e della Repubblica del Kenya ⁽⁹⁾, modificati dal regolamento (CEE) n. 1036/72 ⁽¹⁰⁾;

considerando che dall'entrata in vigore del Protocollo di Ginevra (1967) allegato all'accordo GATT, il prelievo che deve essere percepito per i prodotti di cui all'allegato del regolamento (CEE) n. 1052/68 sotto la voce tariffaria 07.06 A è limitato, come è previsto dall'articolo 4, paragrafo 2, di tale regolamento, all'ammontare che risulta dall'applicazione dell'aliquota del dazio consolidato nel quadro del GATT;

considerando che, secondo l'articolo 18, paragrafo 1, del regolamento n. 120/67/CEE, la nomenclatura prevista dal presente regolamento è ripresa nella tariffa doganale comune,

⁽¹⁾ GU n. 117 del 19.6.1967, pag. 2269/67.

⁽²⁾ GU n. L 264 del 23.11.1972, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. 174 del 31.7.1967, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 179 del 25.7.1968, pag. 8.

⁽⁵⁾ GU n. L 282 del 23.12.1971, pag. 15.

⁽⁶⁾ GU n. L 181 del 27.7.1968, pag. 6.

⁽⁷⁾ GU n. L 283 del 24.12.1971, pag. 30.

⁽⁸⁾ GU n. L 65 del 21.3.1970, pag. 10.

⁽⁹⁾ GU n. L 76 del 31.3.1971, pag. 2.

⁽¹⁰⁾ GU n. L 118 del 20.5.1972, pag. 18.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

I prelievi che debbono essere percepiti all'atto dell'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, lettera d), del regolamento n. 120/67/CEE e all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n.

359/67/CEE, e rilevanti dal regolamento (CEE) n. 1052/68, sono fissati all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1973.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 dicembre 1972.

Per la Commissione

Il Vicepresidente

Carlo SCARASCIA MUGNOZZA

ALLEGATO

Numero tariffario	Nomenclatura a testo semplificato	Prelievi in u.c./100 kg	
		Paesi terzi (all'esclusione dei SAMA, PTOM, Rep. un. Tanzania, Rep. Uganda, Rep. Kenya)	SAMA, PTOM, Rep. un. Tanzania, Rep. Uganda, Rep. Kenya
07.06 A	Radici di manioca, d'arrow-root, di salep e altre simili radici e tuberi ad alto tenore di amido, ad esclusione delle patate dolci	0,446 ⁽¹⁾	0,326 ⁽¹⁾
11.01 C	Farina d'orzo ⁽²⁾	4,955	4,455
11.01 D	Farina d'avena ⁽²⁾	4,041	3,541
11.01 E I	Farina di granturco, il cui tenore in materie grasse è inferiore od uguale all'1,5 % in peso ⁽²⁾	5,785	5,285
11.01 E II	Farina di granturco, il cui tenore in materie grasse è superiore all'1,5 % in peso ⁽²⁾	3,245	2,995
11.01 F	Farina di riso ⁽²⁾	2,404	2,154
11.01 G	Farina di saraceno ⁽²⁾	1,405	0,905
11.01 H	Farina di miglio ⁽²⁾	0,722	0,472
11.01 I J	Farina di scagliola ⁽²⁾	0,250	0
11.01 K	Farina di sorgo ⁽²⁾	2,689	2,439
11.01 L	Farine di cereali diverse da quelle di frumento (grano), di frumento segalato, di segala, d'orzo, d'avena, di granturco, di riso , di saraceno, di miglio, di scagliola o di sorgo ⁽²⁾	0,250	0
11.02 A II	Semole e semolini di segala ⁽²⁾	6,667	6,167
11.02 A III	Semole e semolini d'orzo ⁽²⁾	4,955	4,455

Numero tariffario	Nomenclatura a testo semplificato	Prelievi in u.c./100 kg	
		Paesi terzi (all'esclusione dei SAMA, PTOM, Rep. un. Tanzania, Rep. Uganda, Rep. Kenya)	SAMA, PTOM, Rep. un. Tanzania, Rep. Uganda, Rep. Kenya
11.02 A IV	Semole e semolini d'avena ⁽²⁾	4,041	3,541
11.02 A V a) 1	Semole e semolini di granturco, il cui tenore in materie grasse è inferiore od uguale all'1,5 % in peso, destinati all'industria della birra ⁽²⁾	0,500	0
11.02 A V a) 2	Semole e semolini di granturco, il cui tenore in materie grasse è inferiore od uguale all'1,5 % in peso, non destinati all'industria della birra ⁽²⁾	5,785	5,285
11.02 A V b)	Semole e semolini di granturco, il cui tenore in materie grasse è superiore all'1,5 % in peso ⁽²⁾	3,245	2,995
11.02 A VI	Semole e semolini di riso ⁽²⁾	2,404	2,154
11.02 A VII	Semole e semolini di saraceno ⁽²⁾	1,405	0,905
11.02 A VIII	Semole e semolini di miglio ⁽²⁾	0,722	0,472
11.02 A IX	Semole e semolini di sorgo ⁽²⁾	2,689	2,439
11.02 A X	Semole e semolini di cereali diversi da quelli di frumento (grano), spelta, frumento segalato, segala, orzo, avena, granturco, riso, saraceno, miglio o sorgo ⁽²⁾	0,250	0
11.02 B I a) 1	Cereali mondati (decorticati o filati) d'orzo ⁽²⁾	4,210	3,960
11.02 B I a) 2 aa)	Avena spuntata	2,256	2,006
11.02 B I a) 2 bb)	Cereali mondati (decorticati o filati) d'avena ⁽²⁾	3,791	3,541
11.02 B I a) 3	Cereali mondati (decorticati o filati) di grano saraceno ⁽²⁾	1,055	0,805
11.02 B I a) 4	Cereali mondati (decorticati o filati) di miglio ⁽²⁾	0,991	0,741
11.02 B I b) 1	Cereali mondati e tagliati o spezzati (detti grütze o grutten) di orzo ⁽²⁾	4,210	3,960
11.02 B I b) 2	Cereali mondati e tagliati o spezzati (detti grütze o grutten) di avena ⁽²⁾	3,791	3,541
11.02 B I b) 3	Cereali mondati e tagliati o spezzati (detti grütze o grutten) di grano saraceno ⁽²⁾	1,055	0,805
11.02 B I b) 4	Cereali mondati e tagliati o spezzati (detti grütze o grutten) di miglio ⁽²⁾	0,991	0,741
11.02 B II a)	Cereali mondati (decorticati o filati) anche tagliati o spezzati di frumento (grano) ⁽²⁾	4,816	4,566
11.02 B II b)	Cereali mondati (decorticati o filati) anche tagliati o spezzati di segala ⁽²⁾	4,807	4,557
11.02 B II c)	Cereali mondati (decorticati o filati) anche tagliati o spezzati di granturco ⁽²⁾	4,948	4,698
11.02 B II d)	Cereali mondati (decorticati o filati) anche tagliati o spezzati di sorgo ⁽²⁾	4,076	3,826
11.02 B II e)	Cereali mondati (decorticati o filati) anche tagliati o spezzati diversi da quelli di frumento (grano), segala, granturco, orzo, avena, saraceno, miglio o sorgo ⁽²⁾	0,250	0

Numero tariffario	Nomenclatura a testo semplificato	Prelievi in u.c./100 kg	
		Paesi terzi (all'esclusione dei SAMA, PTOM, Rep. un. Tanzania, Rep. Uganda, Rep. Kenya)	SAMA, PTOM, Rep. un. Tanzania, Rep. Uganda, Rep. Kenya
11.02 C I	Cereali perlati di frumento (grano) ⁽²⁾	5,743	5,493
11.02 C II	Cereali perlati di segala ⁽²⁾	5,732	5,482
11.02 C III	Cereali perlati d'orzo ⁽²⁾	6,688	6,188
11.02 C IV	Cereali perlati d'avena ⁽²⁾	3,397	3,147
11.02 C V	Cereali perlati di granturco ⁽²⁾	4,948	4,698
11.02 C VI	Cereali perlati di saraceno ⁽²⁾	1,055	0,805
11.02 C VII	Cereali perlati di miglio ⁽²⁾	0,991	0,741
11.02 C VIII	Cereali perlati di sorgo ⁽²⁾	4,076	3,826
11.02 C IX	Cereali perlati diversi da quelli di frumento (grano), segala, orzo, avena, granturco, saraceno, miglio o sorgo ⁽²⁾	0,250	0
11.02 D I	Cereali solamente spezzati di frumento (grano) ⁽²⁾	3,752	3,502
11.02 D II	Cereali solamente spezzati di segala ⁽²⁾	3,745	3,495
11.02 D III	Cereali solamente spezzati d'orzo ⁽²⁾	2,775	2,525
11.02 D IV	Cereali solamente spezzati d'avena ⁽²⁾	2,256	2,006
11.02 D V	Cereali solamente spezzati di granturco ⁽²⁾	3,245	2,995
11.02 D VI	Cereali solamente spezzati di saraceno ⁽²⁾	0,763	0,513
11.02 D VII	Cereali solamente spezzati di miglio ⁽²⁾	0,722	0,472
11.02 D VIII	Cereali solamente spezzati di sorgo ⁽²⁾	2,689	2,439
11.02 D IX	Cereali solamente spezzati diversi da quelli di frumento (grano), segala, orzo, avena, granturco, saraceno, miglio o sorgo ⁽²⁾	0,250	0
11.02 E I a) 1	Cereali schiacciati di orzo ⁽²⁾	2,775	2,525
11.02 E I a) 2	Cereali schiacciati di avena ⁽²⁾	2,256	2,006
11.02 E I a) 3	Cereali schiacciati di saraceno ⁽²⁾	0,763	0,513
11.02 E I a) 4	Cereali schiacciati di miglio ⁽²⁾	0,722	0,472
11.02 E I b) 1	Fiocchi d'orzo ⁽²⁾	5,450	4,950
11.02 E I b) 2	Fiocchi d'avena ⁽²⁾	4,434	3,934
11.02 E I b) 3	Fiocchi di saraceno ⁽²⁾	1,405	0,905

Numero tariffario	Nomenclatura a testo semplificato	Prelievi in u.c./100 kg	
		Paesi terzi (all'esclusione dei SAMA, PTOM, Rep. un. Tanzania, Rep. Uganda, Rep. Kenya)	SAMA, PTOM, Rep. un. Tanzania, Rep. Uganda, Rep. Kenya
11.02 E I b) 4	Fiocchi di miglio ⁽²⁾	1,333	0,833
11.02 E II a)	Cereali schiacciati o fiocchi di frumento (grano) ⁽²⁾	6,679	6,179
11.02 E II b)	Cereali schiacciati o fiocchi di segala ⁽²⁾	6,667	6,167
11.02 E II c)	Cereali schiacciati o fiocchi di granturco ⁽²⁾	5,785	5,285
11.02 E II d)	Cereali schiacciati o fiocchi di sorgo ⁽²⁾	4,804	4,304
11.02 E II e) 1	Fiocchi di riso ⁽²⁾	4,158	3,658
11.02 E II e) 2	Cereali schiacciati o fiocchi di cereali diversi da quelli di frumento (grano), segala, orzo, avena, granturco, saraceno, miglio o sorgo ad esclusione dei fiocchi di riso ⁽²⁾	0,500	0
11.02 F I	Agglomerati (pellets) di frumento (grano) ⁽²⁾	6,679	6,179
11.02 F II	Agglomerati (pellets) di segala ⁽²⁾	6,667	6,167
11.02 F III	Agglomerati (pellets) di orzo ⁽²⁾	4,955	4,455
11.02 F IV	Agglomerati (pellets) d'avena ⁽²⁾	4,041	3,541
11.02 F V	Agglomerati (pellets) di granturco ⁽²⁾	5,785	5,285
11.02 F VI	Agglomerati (pellets) di riso ⁽²⁾	2,404	2,154
11.02 F VII	Agglomerati (pellets) di saraceno ⁽²⁾	1,405	0,905
11.02 F VIII	Agglomerati (pellets) di miglio ⁽²⁾	0,722	0,472
11.02 F IX	Agglomerati (pellets) di sorgo ⁽²⁾	2,689	2,439
11.02 F X	Agglomerati (pellets) di cereali diversi da quelli di frumento (grano), segala, orzo, avena, granturco, riso, saraceno, miglio o sorgo ⁽²⁾	0,250	0
11.02 G I	Germi di frumento (grano), anche sfarinati	3,075	2,575
11.02 G II	Germi di cereali diversi da quelli di frumento (grano), anche sfarinati	2,702	2,202
11.06 A	Farine e semolini denaturati di sago, di manioca, di arrow-root, di salep e di altre radici e tuberi di cui alla voce 07.06 della tariffa doganale comune	0,696	0,266
11.06 B I	Farine e semolini non denaturati di sago, di manioca, d'arrow-root, di salep e di altre radici e tuberi di cui alla voce 07.06 della tariffa doganale comune destinati alla fabbricazione di amido o fecola	1,700	0
11.06 B II	Farine e semolini non denaturati di sago, di manioca, d'arrow-root, di salep e di altre radici e tuberi di cui alla voce 07.06 della tariffa doganale comune non destinati alla fabbricazione di amido o fecola	6,427	4,547

Numero tariffario	Nomenclatura a testo semplificato	Prelievi in u.c./100 kg	
		Paesi terzi (all'esclusione dei SAMA, PTOM, Rep. un. Tanzania, Rep. Uganda, Rep. Kenya)	SAMA, PTOM, Rep. un. Tanzania, Rep. Uganda, Rep. Kenya
11.07 A I a)	Malto non torrefatto di frumento (grano) presentato sotto forma di farina	7,011	6,111
11.07 A I b)	Malto non torrefatto di frumento (grano) presentato sotto forma diversa da quella di farina	5,466	4,566
11.07 A II a)	Malto non torrefatto diverso da quello di frumento (grano), presentato sotto forma di farina	5,306	4,406
11.07 A II b)	Malto non torrefatto diverso da quello di frumento (grano), presentato sotto forma diversa da quella di farina	4,192	3,292
11.07 B	Malto torrefatto	4,736	3,836
11.08 A I	Amido di granturco	1,700	0
11.08 A II	Amido di riso	3,115	0,565
11.08 A III	Amido di frumento (grano)	1,700	0
11.08 A IV	Fecola di patate	1,700	0
11.08 A V	Amidi di cereali diversi dal granturco, riso e frumento (grano), e fecola diversa dalla fecola di patate	1,700	0
11.09 A	Glutine allo stato secco, di frumento (grano)	15,000	0
11.09 B	Glutine diverso da quello presentato allo stato secco di frumento (grano)	15,000	0
17.02 B II a)	Glucosio diverso dal glucosio contenente, allo stato secco, 99 % o più, in peso, di prodotto puro ⁽³⁾ , sotto forma di polvere cristallina bianca, anche agglomerata	8,000	0
17.02 B II b)	Glucosio e sciroppo di glucosio, diversi dal glucosio e sciroppo di glucosio, contenenti, allo stato secco, 99 % o più, in peso, di prodotto puro ⁽³⁾ , presentati sotto forma diversa da quella di polvere cristallina bianca, anche agglomerata	5,500	0
17.05 B I	Glucosio aromatizzato o colorato sotto forma di polvere cristallina bianca anche agglomerata	8,000	0
17.05 B II	Glucosio e sciroppo di glucosio aromatizzati o colorati presentati sotto forma diversa da quella di polvere cristallina bianca anche agglomerata	5,500	0
23.02 A I a)	Crusche, staccature ed altri residui della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni dei cereali di granturco o di riso, il cui tenore in amido è inferiore od uguale al 35 % in peso	0,885	0,885
23.02 A I b) 1	Crusche, staccature ed altri residui della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni dei cereali di granturco o di riso, il cui tenore in amido è superiore al 35 % e inferiore od uguale al 45 % in peso e che hanno subito un processo di denaturazione	1,415	1,415

Numero tariffario	Nomenclatura a testo semplificato	Prelievi in u.c./100 kg	
		Paesi terzi (all'esclusione dei SAMA, PTOM, Rep. un. Tanzania, Rep. Uganda, Rep. Kenya)	SAMA, PTOM, Rep. un. Tanzania, Rep. Uganda, Rep. Kenya
23.02 A I b) 2	Crusche, staccature ed altri residui della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni dei cereali di granturco o di riso, il cui tenore in amido è superiore al 35 % in peso e che non hanno subito un processo di denaturazione, o che hanno subito un processo di denaturazione e il cui tenore in amido è superiore al 45 % in peso	2,831	2,831
23.02 A II a)	Crusche, staccature ed altri residui della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni dei cereali diversi dal granturco e dal riso, il cui tenore in amido è inferiore od uguale al 28 % in peso, e la cui proporzione di prodotto che passa attraverso un setaccio di larghezza di maglie pari a 0,2 mm non eccede il 10 % in peso oppure, nel caso contrario, il cui prodotto passato attraverso il setaccio ha un tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, uguale o superiore all'1,5 % in peso	0,708	0,708
23.02 A II b)	Crusche, staccature ed altri residui della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni dei cereali diversi dal granturco e dal riso, che non figurano al numero di nomenclatura 23.02 A II a)	2,831	2,831
23.03 A I	Avanzi della fabbricazione degli amidi di granturco (escluse le acque di macerazione concentrate) con un tenore in proteine, riferito alla sostanza secca superiore al 40 % in peso	15,000	0

(¹) Tale prelievo è limitato al 6 % del valore in dogana.

(²) Per la distinzione tra i prodotti delle voci 11.01 e 11.02 da un lato, e quelli della sottovoce 23.02 A dall'altro, si considerano come appartenenti alle voci 11.01 e 11.02 i prodotti che abbiano simultaneamente:

- un tenore in amido (determinato in base al metodo polarimetrico Ewers modificato), calcolato sulla materia secca, superiore al 45 % (in peso),
- un tenore in ceneri (in peso), calcolato sulla materia secca (dedotte le sostanze minerali che possono essere state aggiunte), inferiore o pari all'1,6 % per il riso, al 2,5 % per il frumento e la segala, al 3 % per l'orzo, al 4 % per il grano saraceno, al 5 % per l'avena ed al 2 % per gli altri cereali.

I germi di cereali, anche sfarinati, rientrano comunque nella voce 11.02.

(³) Tale prodotto di cui alla sottovoce tariffaria 17.02 B I è soggetto, a norma del regolamento n. 189/66/CEE, allo stesso prelievo previsto per i prodotti di cui alla sottovoce 17.02 B II.